



Il Dirigente U.O. 1

Arch. Guido Virgilio

Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MÜNSTER N. 21 - 00145 - PALERMO

Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto
Osservatorio Lavori Pubblici
Organismo di Ispezione

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 189161 del 26/09/2019

Alle Aree e Servizi del Dipartimento Regionale Tecnico
LORO SEDI

e p. c.

All'On. Assessore Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità
via L. da Vinci 161, **PALERMO**

All'Ufficio legislativo e legale
PALERMO

A tutte le Stazioni Appaltanti della Regione Siciliana
LORO SEDI

Loro PEC

OGGETTO: Legge regionale n. 13 del 19 luglio 2019. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019, legge di stabilità regionale.

L'Ufficio legislativo e Legale con nota n. 19636 del 12/09/2019 ha notiziato di rilievi formulati dal *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* in ordine all'art. 4 della legge regionale n. 13 del 19 luglio 2019.

Il *Consiglio dei Ministri*, nella seduta n. 4 del 19 settembre 2019, dando seguito ai rilievi del *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, ha deliberato di impugnare tale norme, insieme ad altre contenute nella Legge 13/2019, dinanzi alla Corte Costituzionale, in quanto le stesse invaderebbero "la competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza".

Sull'argomento appare opportuno dare indicazioni agli Uffici in merito alle attività da porre in essere nell'affidamento dei lavori.

In effetti si consideri che:

- Il primo periodo del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 13 del 19 luglio 2019 stabilisce l'obbligo delle stazioni appaltanti di utilizzare il criterio del minor prezzo per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria;

- Il secondo periodo del comma 1 e il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 13 del 19 luglio 2019 dettano un criterio di calcolo della soglia di aggiudicazione - al di sopra della quale le offerte sono ritenute anomale e, ove previsto dal bando di gara, escluse automaticamente - diverso dalla corrispondente norma nazionale, prevista dall'art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Preso atto della diversità delle norme, si rileva che l'impugnativa in questione del Consiglio dei Ministri non determina la sospensione dell'efficacia della legge regionale n. 13 del 19 luglio 2019, di conseguenza, in assenza di nuovi pronunciamenti dell'Assemblea Regionale Siciliana, a decorrere dal prossimo 30 settembre, la norma in parola entrerà regolarmente in vigore.

Per quanto sopra, ne discende che:

- i bandi e disciplinari di gara pubblicati successivamente al 29 settembre 2019, di appalti di lavori d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo dovranno prevedere il calcolo di determinazione della soglia di aggiudicazione previsto dall'art. 4 della L.R. 13/2019;
- per i bandi pubblicati in data antecedente continuerà ad applicarsi la normativa nazionale;
- a decorrere dal 30 settembre, sussisterà l'obbligo (non più la facoltà) per le stazioni appaltanti di ricorrere al minor prezzo per gli appalti di lavori "d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo".

Naturalmente, in materia di appalti, è da applicare ogni altra norma regionale, nazionale ed europea in vigore.

La presente nota verrà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico



IL DIRIGENTE GENERALE
Salvatore Lizzio